

VITAMINA E – Le parole dell'economia

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITA' CIVILE. SISTEMA MULTILIVELLO DI TUTELE

GIOVANNA D'ALFONSO

Professore Associato di DIRITTO PRIVATO

Lo sviluppo rapido ed esponenziale delle tecnologie digitali emergenti solleva nuove questioni di responsabilità civile, con riferimento alle decisioni ed ai comportamenti assunti dai sistemi di intelligenza artificiale che cagionino danni ai soggetti con i quali interagiscano.

Le nuove forme di tecnologia digitale, più o meno automatizzate, possono dar luogo ad una pluralità di scenari dannosi completamente diversi, rispetto a quelli tradizionalmente affrontati a livello giurisprudenziale. Ciò accade non soltanto quando i danni siano provocati dai robot che compiano attività che potrebbero essere svolte dagli esseri umani, ma anche quando siano cagionati da intelligenze artificiali, dotate di capacità di autoapprendimento, le cui scelte siano assunte in base all'elaborazione di un algoritmo.

Sorge allora l'esigenza di approntare un efficace sistema di tutele, al fine di evitare che l'impiego di tecnologie intelligenti possa implicare una diminuzione di sicurezza e di responsabilità rispetto a quella tradizionale.

Invero, gli strumenti risarcitori applicabili ai nuovi panorami dannosi possono concorrere solo in parte ad affrontare i rischi posti dall'impiego di sistemi digitali, in quanto idonei ad apprestare unicamente una tutela successiva e riparatoria, rispetto ad eventi dannosi già verificatisi. Non può perciò attribuirsi alla responsabilità civile un ruolo preminente, in tale contesto.

È viceversa necessario adottare un approccio analogo a quello previsto dalla normativa europea sul trattamento automatizzato dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679, che, ispirato ai principi di prevenzione e di precauzione, impieghi un sistema multilivello di responsabilità imperniato sull'*accountability*, vale a dire sulla massima responsabilizzazione di tutti coloro che siano coinvolti nel processo di produzione, messa in circolazione nel mercato dei dispositivi intelligenti. Tale modello è, senza dubbio, più congruo a risolvere i problemi giuridici correlati alle nuove tecnologie. Occorre, cioè, profilare un meccanismo a più livelli di distribuzione di doveri (di informazione, rendicontazione, giustificazione e trasparenza), di controlli e di responsabilità, con l'obbligo di rendere conto delle decisioni assunte a coloro che ne subiscano gli effetti, posti a carico dei soggetti responsabili e che si snodino in un raggio di azione che copra l'intero processo che vada dall'ideazione e programmazione fino all'impiego degli algoritmi.

È proprio in tale duplice direzione che si sta muovendo l'Unione europea.

Il 20 ottobre 2020, il Parlamento europeo ha emanato la Risoluzione, recante alla Commissione «raccomandazioni dettagliate per l'elaborazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale» ((2020/2014(INL)); alla quale ha allegato la proposta di regolamento per il funzionamento della responsabilità civile, per l'impiego dell'intelligenza artificiale, che costituisce una tappa fondamentale della regolamentazione europea in tale materia.

Il regolamento si applicherà nel territorio dell'Unione europea, dove un'attività, un dispositivo o un processo virtuale o fisico, guidato da un sistema digitale, abbia arrecato un danno o un pregiudizio alla vita, alla salute, all'integrità fisica di un individuo, al patrimonio di una persona fisica o giuridica ovvero abbia causato un danno non patrimoniale rilevante, risultante in una perdita economica verificabile (art. 2, comma 1).

Il provvedimento è volto a rendere responsabile il c.d. *deployer*, l'"operatore", la cui responsabilità è giustificata, in ragione del fatto che beneficia del funzionamento dell'automa ed esercita il controllo sul rischio associato all'entità artificiale intelligente, in modo analogo al proprietario di un'automobile; si tiene, per di più, conto del fatto che, considerata la complessità dei sistemi intelligenti, l'operatore, in molti casi, sarà il primo punto di contatto visibile per il soggetto leso.

In secondo luogo, 21 aprile 2021, la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della strategia europea per l'intelligenza artificiale, la proposta di regolamento che propone il primo quadro giuridico europeo, dettando norme armonizzate sull'intelligenza artificiale, ai sensi dell'art. 114 TFUE, il c.d. *Artificial intelligence act*. La proposta statuisce regole uniformi da applicare a livello europeo ed ha l'ambizione di promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mirando, da un lato, a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza ed i diritti fondamentali generati dai sistemi di IA,

intervenendo prima della loro immissione sul mercato dell'UE, dall'altro lato, garantendo la certezza giuridica necessaria per agevolare investimenti, innovazione e concorrenza nel settore dell'IA. I provvedimenti sono in corso di approvazione e dovremo attendere per verificare il loro impatto sulla questione oggetto di attenzione; eppure, può affermarsi che rappresentano, senz'altro, due pietre miliari nell'ambito della Strategia europea per l'intelligenza artificiale.



Riferimenti bibliografici:

COPPINI L., “Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile”, in *Politica del diritto*, 2018, p. 722.

FALCE V., “Regolamento IA tra innovazione, valori e concorrenza”, “Relazione al convegno” dal titolo “Gli Stati Generali del diritto di internet”, “Gli Stati Generali del diritto di internet”, in <https://dirittodiinternet.it/atti-digitali-di-gli-stati-general-del-diritto-di-internetluiss-161718-dicembre-2021-di-giuseppe-cassano-e-francesco-di-ciommo-direttori-scientifici>, p. 303 ss.

G. FINOCCHIARO, *La proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: il modello Europeo basato sulla gestione del rischio*, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, pp. 303 ss.